

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvato con delibera di G.M. n. 708 del 28.11.2000
Successivamente modificato con delibere di G.M. n. 17 del 16.01.2007 e n.127 del
12.03.2010

ART. 1. CRITERI GENERALI

La pubblicità esterna è effettuata nel territorio di questo Comune in conformità al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, realizzato in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento Comunale.

Con delibera di C.C.n.105 del 30.09.95 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità.

Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti.

La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna.

La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

Il piano delle Pubbliche Affissioni è stato approvato con delibera di G.M. n.242 del 05.03.1997.

ART. 2. PUBBLICITA' ESTERNA

Il presente piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

Il piano fa riferimento, per le definizioni e per l'installazione dei mezzi pubblicitari destinati alla pubblicità esterna, al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, ai sensi del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 modificato ed integrato con D.P.R. 16 Settembre 1996, n.610.

ART.3. MEZZI PUBBLICITARI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

(Art. 47 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA)

3.1. INSEGNA DI ESERCIZIO

Si definisce tale la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3.2. PREINSEGNA

Si definisce tale la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3.3. CARTELLO

Si definisce tale un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

3.4. STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO

Si definisce tale l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

3.5. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

Si definisce tale la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

3.6. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si definisce tale qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

3.7. IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

Si definisce tale qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

3.8. ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Con tale termine si indicano per brevità: le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda.

ART. 4. DIVIETI DI INSTALLAZIONE

E' vietata la localizzazione di impianti pubblicitari in tutti i casi previsti dall'art.7 del Regolamento Comunale.

4.1 Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezza naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art.14 della legge 29 giugno 1939, n.1497.

- 4.2 Non è consentita la collocazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nei luoghi tutelati dalla legge Galasso n. 431 del 1985 e dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991.
- 4.3 Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze è vietato collocare cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
- 4.4. All'interno del centro storico non può essere autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dal Piano Regolatore Generale.
- 4.5 E' fatto divieto di installare insegne a bandiera lungo Corso Trento e Trieste, tutte le insegne a bandiera alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere rimosse entro il termine di 60gg decorrenti dall'intimazione formale del dirigente responsabile.
- 4.6 Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
- 4.7. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
(Art. 23 del Codice della Strada)
- 4.8. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli.
(Art. 23 del Codice della Strada)
- 4.9. E' vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal codice.

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

(Art. 23 del Codice della Strada)

ART.5. UBICAZIONE DEI MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

Per la delimitazione dei Centri Abitati si fa riferimento alla delibera di G.M. n.1285 del 15.07.94.

5.1. MANIFESTI

5.1.1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

(Art.51, comma 1 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

5.1.2. I manifesti esistenti affissi direttamente sui muri devono essere sostituiti con cartelli a muro, nel rispetto delle norme del presente piano.

5.2. CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Fuori dai centri abitati

5.2.1. Fuori dai centri abitati i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari fatta eccezione per gli impianti pubblicitari di servizio devono essere collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata.

5.2.2. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari che non siano paralleli al senso di marcia dei veicoli, posti fuori dai centri abitati, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- 3 mt dal confine stradale;
- 100 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- 250 mt prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 mt dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 mt prima dei segnali di indicazione;
- 100 mt dopo i segnali di indicazione;
- 100 mt dal punto di tangenza delle curve (raccordo longitudinale tra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità) ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 20 del Nuovo Codice della Strada;
- 250 mt prima delle intersezioni;
- 100 mt dopo le intersezioni;
- 200 mt dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

5.2.3. Nel caso in cui già esistano a distanza inferiore a 3 metri dalla strada, costruzioni fisse, muri, filari di alberi di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento di cartelli in allineamento con la costruzione fissa con il muro e con i tronchi degli alberi.

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

- 5.2.4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. (Art. 51, comma 2 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- 5.2.5. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è vietato nei seguenti punti:
- Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - In corrispondenza delle intersezioni;
 - Lungo le curve;
 - Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di pendenza superiore a 45°;
 - In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - Sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - Sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
 - (Art.51, comma 3 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- 5.2.6. Fuori dai centri abitati, può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m².
(Art.51, comma 7 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- 5.2.7. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

Dentro i centri abitati

- 5.2.8. Nei centri abitati i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari che non sono paralleli al senso di marcia dei veicoli devono rispettare quanto (**) previsto dall'art. 5.2.15;
- 5.2.9. I cartelli collocati in aderenza ai fabbricati, ai muri di sostegno e simili devono avere sostegni ancorati al suolo e tali da essere facilmente rimovibili.
- 5.2.10. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non collocati in aderenza ai fabbricati devono essere posti ad una distanza minima di 50 cm dal bordo del marciapiede, oppure in allineamento alle alberature esistenti, ai pali di pubblica illuminazione, segnaletica, ecc.
- 5.2.11. Sui marciapiedi di larghezza inferiore a 1,50 m. non è consentita l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari.
- 5.2.12. Nelle strade prive di marciapiede i cartelli devono essere posizionati a distanza non inferiore a mt.3 dal ciglio bitumato.

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

- 5.2.13. Nei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono superare in lunghezza il 30% del fronte dell'isolato.
- 5.2.14. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, all'interno dei centri abitati, ed entro i tratti di strade per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è vietato (**) in tutti i punti indicati dall'art. 5.2.5 (Art. 51, comma 4 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- 5.2.15. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, è consentito nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - (**) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
- (Art. 51, comma 4 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- 5.2.16. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
(Art. 51, comma 4 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- 5.2.17. (*) E' consentita l'installazione di insegne "a bandiera" (in senso verticale), nei casi, nelle forme e con le caratteristiche idonee, in relazione alle situazioni estetico-ambientali ed all'architettura degli edifici interessati, per l'individuazione di ospedali, ambulatori di pronto soccorso (anche veterinario), farmacie, telefoni, generi di monopolio e di parcheggio sempre che, se posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, abbiano il margine inferiore ad altezza minima di mt 2,20 dal piano stradale o dal marciapiede; nel caso in cui sporgano sulla carreggiata, abbiano il margine inferiore ad altezza minima dal suolo di mt 4,50.
- E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari da collocarsi sui ponteggi provvisori in caso di opere di recupero edilizio. E' vietata l'installazione di insegne sui tetti e sui terrazzi.
- Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego. Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere contenute in un porta targhe ed essere uniformi tra loro.
- Sulle tende solari sono ammesse insegne inerenti all'indicazione del nome dell'esercizio, e/o dell'attività e dell'eventuale logo dell'Azienda; sono escluse scritte pubblicitarie di prodotti. Tali iscrizioni dovranno essere apposte o sulla mantovana o sul primo spicchio frontale ed eventualmente sui corrispondenti spicchi laterali per le tende a carrozza; sulla mantovana frontale, quando si tratta di tende di tipo tradizionale; nella parte inferiore del telo quando tali tende risultino sprovviste della mantovana.

(*) modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**) modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

Le insegne sui chioschi, sulle pensiline e strutture simili sono consentite nei soli casi in cui risultino comprese entro la sagoma del manufatto, senza alcuna sporgenza sul perimetro strutturale.

5.2.18 Nel Centro Storico e nel Quartiere Fiera sono consentite insegne di esercizio inserite nei vani vetrine e sempre che siano utilizzati apparecchi illuminanti a incandescenza, sodio alta pressione, ioduri metallici e simili con esclusione assoluta di lampade fluorescenti a vapori di mercurio. (*) In presenza di irrisolvibili esigenze tecniche, da dimostrare, ove non fossero possibili altre forme alternative, potranno essere eventualmente esaminate le seguenti deroghe : nel Quartiere Fiera, l'installazione di insegne a lettere luminose singole, a parete, realizzate in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con i colori della struttura d'appoggio e nel Centro Storico, insegne in legno illuminate da faretti rovesciati o a bandiera in ferro battuto nel rispetto delle norme del Regolamento Edilizio. Le insegne non potranno essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, nè interessare arcate e portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.

Le attività svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile, tuttavia potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso e di vetrofanie o insegne interne ai vani delle finestre.

Possono essere installate bacheche all'esterno dei locali adibiti a farmacie, ristoranti, trattorie e simili, sul paramento murario dell'edificio, con distacco di cm 1, con esclusione dei portali, cornici e modenature in genere.

La superficie della bacheca non deve essere superiore a mq 0,20 deve avere le seguenti caratteristiche: telaio in metallo verniciato color grigio scuro o in legno naturale, di forma scatolare completa di pannello di fondo su telaio.

5.3. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

5.3.1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- All'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- Lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

(Art. 51, comma 9 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

5.4. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

5.4.1. Fuori e dentro i centri abitati, per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano le distanze previste all' Art 51, comma 2 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

5.4.2. Le transenne parapetonali devono essere uniformate nelle dimensioni, tipologie e colori nel rispetto del circostante contesto ambientale-storico-architettonico.

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

(Art 51, comma 8 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

5.5. STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO

5.5.1. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente ed alle 24 ore successive alla stessa.

Fuori dai centri abitati

5.5.2. Devono essere posizionati a 50 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.

Dentro i centri abitati

5.5.3. Devono essere posizionati a 12,5 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.
(Art.51, comma 10 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

5.6. PREINSEGNA

Fuori dai centri abitati

5.6.1. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne che devono rispettare le seguenti distanze:

- 3 m dal limite della carreggiata;
- 100 m dopo le intersezioni;
- 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Rispetto agli altri cartelli e mezzi pubblicitari deve essere rispettata una distanza minima di 100 m.

Art.51, comma 13 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

ART. 6. TIPOLOGIA, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

6.1. PREINSEGNA

6.1.1. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m.

6.1.2. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

(Art. 48, comma 3 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

6.2. CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

6.2.1. Devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

(Art.49, commi 1 e 2 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

6.2.2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in prossimità delle intersezioni.

Fuori dai centri abitati

6.2.3. Fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m².

(Art.48, comma 1 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

6.2.4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, deve risultare in ogni suo punto ad una altezza non inferiore a 2,20 m rispetto a quella della banchina stradale o del marciapiede misurata nella sezione stradale corrispondente.

6.2.5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq, o che comunque provochi abbagliamento.

Dentro i centri abitati

6.2.6. Dentro i centri abitati non devono superare la superficie di 20m².

6.2.7. I mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 5 minuti.

6.3. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

6.3.1. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

(Art. 49, comma 6 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

6.4. STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO

- 6.4.1. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al disopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
(Art.49, comma 5 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

ART. 7. AUTORIZZAZIONI

- 7.1. L'installazione dei mezzi di pubblicità esterna come definiti nel precedente Art.3, è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica del Comune, sentito l'Ufficio di Polizia Municipale.
- 7.2. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
(Art. 23 del Codice della Strada)
- 7.3. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada. La loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
- 7.4. Coloro che intendono procedere all'installazione dei mezzi di pubblicità, devono presentare apposita istanza in bollo diretta al Comune di Lanciano ai sensi del vigente Regolamento edilizio allegando:
Elaborati tecnici in duplice copia, redatti da tecnico abilitato, comprendenti:
1) Planimetria generale con esatta ubicazione, distanze da altri cartelli, segnali, intersezioni ecc. previste al precedente Art. 5.
2) Sezione trasversale quotata della strada e delle relative pertinenze nel punto interessato dalla collocazione del mezzo pubblicitario.
3) Titolo di proprietà o di disponibilità del suolo.
4) Tipologia, dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari.
5) Documentazione fotografica della zona con ubicazione del mezzo pubblicitario.
6) Autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
- 7.5. Alla domanda di autorizzazione relativa all'installazione di cartelli, insegne di esercizio, o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
(Art.53, comma 3 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

- 7.6. All'istanza diretta al Comune di Lanciano deve essere allegata l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, se diverso dal Comune.
- 7.7. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile. (Art.53, comma 6 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).
(*)Si intende tacitamente rinnovata per gli impianti pubblicitari tipo insegne di esercizio e insegne pubblicitarie collocati presso la sede dell'attività o nelle immediate pertinenze.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche per le insegne di cui sopra alla scadenza del triennio. Per tutti gli altri impianti l'autorizzazione è rinnovabile dietro presentazione di domanda.
La domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata dalla seguente documentazione : due fotografie a colori (10x15) dei mezzi pubblicitari in opera e autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conformità del mezzo pubblicitario in opera, a quanto in precedenza autorizzato. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
- 7.8. Le ubicazioni dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari riportate negli elaborati grafici sono indicative.
All'atto dell'installazione i suddetti mezzi pubblicitari dovranno essere collocati nel rispetto delle norme del presente piano.
- 7.9. Tutti i cartelli abusivamente collocati su suolo pubblico dovranno essere rimossi a cura e spese dell'autore della violazione entro il termine di 10 giorni dall'ingiunzione. In caso di inadempimento, la rimozione verrà effettuata d'ufficio e le spese sostenute saranno addebitate al trasgressore.
- 7.10 Per i cartelli abusivamente collocati su suolo privato l'Ente proprietario della strada provvederà a diffidare l'autore della violazione e il proprietario del suolo a rimuovere il cartello entro il termine perentorio di giorni 30. Trascorso tale periodo si provvederà alla rimozione d'ufficio a spese degli inadempienti.
- 7.11. Tutti i cartelli, le insegne e ogni altro mezzo pubblicitario esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, dovranno essere adeguati alle norme che precedono entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione del piano stesso.
Trascorso il termine suddetto gli impianti non conformi alla presente normativa e al C. d. S. saranno rimossi d'ufficio a spese degli inadempienti.
La presente norma non si applica alle installazioni autorizzate, anche in deroga al Nuovo Codice della Strada, con delibera di G.M.
- 7.12. L'Amministrazione si riserva di autorizzare installazione di cartelli anche in deroga alle norme in vigore. Detta facoltà potrà essere esercitata nei limiti stabiliti dal Nuovo Codice della Strada e da qualsiasi legge in materia.

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

7.13 I termini per il rilascio dell'autorizzazione sono quelli previsti dall'art. 53, comma 5°, del Regolamento del C. d. S..

ART.8 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

(Art. 54 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada)
(Art.23 Cod. Str.) (Articolo così modificato dall'art.44 del D.P.R 610/96).

8.1 E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art.405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca della autorizzazione o di insussistenza della condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

8.2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previste dall'art. 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono state autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 9. NORMATIVA DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente piano si applicano le norme contenute nel Codice della Strada e nel suo Regolamento.

DIMENSIONAMENTO DEI CARTELLI PUBBLICITARI

C1 = CARTELLO (1.00 x 2.00 mt)

C2 = CARTELLO (3.00 x 6.00 mt)

C3 = CARTELLO A MURO (1.40 x 2.00 mt)

CM = CARTELLO MONOFACCIALE (0.70 x 1.00 mt)

CB = CARTELLO BIFACCIALE (0.70 x 1.00 mt) x 2

CL = CARTELLO LUMINOSO (2.00 x 1.00 mt); (2.00 x 3.00 mt)

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

VIALE CAPPUCCINI		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	3	0
C2	2	0
C3	0	10
CM	1	9
CB	12	11
CL	0	0

VARIANTE		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	1	0
C3	2	0
CM	0	26
CB	11	2
CL	0	0

ZONA INDUSTRIALE		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	1
C3	0	0
CM	4	4
CB	0	27
CL	0	0

VIA DECORATI AL VALORE MILITARE		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	1	0
C2	1	0
C3	3	0
CM	2	19
CB	0	11
CL	0	0

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

VIA MARTIRI VI OTTOBRE		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	0	0
CB	0	19
CL	0	0

VIA BELVEDERE		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	3	3
CM	0	15
CB	1	4
CL	0	0

VIA ROSATO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	3	0
C2	1	0
C3	0	0
CM	0	11
CB	6	1
CL	1	0

VIA TINARI		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	2	0
CM	0	0
CB	0	15
CL	0	0

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

VIA FAGIANI		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	0	0
CB	2	4
CL	0	0

VIA SANTO SPIRITO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	4	0
C2	1	0
C3	0	7
CM	0	12
CB	5	0
CL	0	0

VIALE G. MARCONI		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	6	0
CM	0	1
CB	0	4
CL	0	0

VIA DON MINZONI		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	1
C2	0	1
C3	0	0
CM	0	5
CB	0	0
CL	0	0

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

VIA FERRO DI CAVALLO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	1	0
C3	0	0
CM	0	1
CB	7	4
CL	1	0

VIA SPAVENTA		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	1	0
CM	0	0
CB	2	2
CL	0	0

VIA SAN EGIDIO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	10	0
CM	1	4
CB	0	0
CL	0	0

VIA G. FERRARIS		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	3	0
CM	0	0
CB	0	0
CL	0	0

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

CORSO ROMA		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	3	0
CM	1	0
CB	0	0
CL	0	0

PIAZZA DELLA PIETROSA		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	1	0
C3	0	0
CM	0	0
CB	4	3
CL	1	0

VIA FILZI		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	0	0
CB	1	0
CL	0	0

VIALE DELLE ROSE		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	1	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	1	0
CB	5	7
CL	1	0

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

VIALE DELLA RIMEMBRANZA		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	0	0
CB	8	7
CL	0	0

PIAZZA PLEBISCITO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	6	0
CM	1	0
CB	0	0
CL	0	0

PIAZZA DELLA VITTORIA		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	0	0
CB	1	6
CL	0	0

PIAZZA GARIBALDI		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	1	0
C2	1	0
C3	2	0
CM	0	0
CB	2	0
CL	0	0

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

VIA PIAVE		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	2	0
CB	0	0
CL	0	0

VIA ISONZO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	0	0
CB	2	0
CL	0	0

VIA RENZETTI		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	0	0
CB	1	0
CL	0	0

VIA PER FRISA		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	10	12
CM	0	0
CB	0	0
CL	0	0

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

VIA PANORAMICA		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	9	0
CM	0	0
CB	1	2
CL	0	0

VIA OLMO DI RICCIO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	0	0
CB	0	20
CL	0	0

VIA DEL MARE		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	7	2
CB	10	5
CL	1	0

VIA DEI FRENTANI		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	4	0
CM	0	0
CB	0	0
CL	0	0

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

STRADA PROVINCIALE		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	6
CM	0	0
CB	0	0
CL	0	0

AREA FIERISTICA		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	3	0
C2	1	0
C3	26	18
CM	0	16
CB	0	0
CL	0	0

VIA DEL VERDE		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	1
C3	0	0
CM	0	0
CB	0	10
CL	0	0

VIA CIRIACI		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	2
CM	0	1
CB	0	2
CL	1	0

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

VIALE S. ANTONIO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	1	0
C2	1	0
C3	0	0
CM	0	0
CB	0	3
CL	1	0

VIA PER FOSSACESIA		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	2	0
C2	5	0
C3	0	0
CM	9	0
CB	2	6
CL	2	0

VIA VILLA STANAZZO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	1	0
C2	0	0
C3	1	0
CM	0	2
CB	3	2
CL	0	0

VIA SPATARO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	0	7
CB	0	4
CL	0	0

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

VIA PER TREGLIO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	1	0
C3	0	0
CM	2	10
CB	10	3
CL	0	0

VIA MASCIANGELO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	1	0
C2	1	0
C3	0	0
CM	0	7
CB	14	0
CL	0	0

PIAZZA ALDO MORO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	0	0
CB	3	0
CL	0	0

VIA BELLISARIO		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	0	0
CB	1	1
CL	0	0

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010

VIA VILLA MARTELLI		
TIPO	ESISTENTI	DA INSTALLARE
C1	2	0
C2	0	0
C3	0	0
CM	0	0
CB	0	0
CL	0	0

(*)modificato con Delibera di G.C. n.17 del 16.01.2007

(**)modificato con Delibera di G.C. n.127 del 12.03.2010